

N. R.G. 24024/2015



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Franca Mangano	Presidente
dott.ssa Donatella Galterio	Giudice
dott.ssa Cristiana Ciavattone	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24024/2015 promossa da:

ATTRICE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del ministro p.t., con il patrocinio dell'avv.to AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

CONVENUTO

OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana

CONCLUSIONI: come da verbale di udienza dell'11.11.2015

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato l'attrice, premesso che il Tribunale di Bologna aveva declinato la propria competenza territoriale in favore del Tribunale di Roma, ha citato in giudizio il Ministero dell'Interno chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, per aver contratto matrimonio con Cristofori Piero, cittadino italiano, in data 26.12.1996.

Ha dedotto di aver richiesto al Prefetto di Bologna il riconoscimento della cittadinanza italiana con istanza del 17.2.2010, negato dall'Amministrazione convenuta con provvedimento del 22.3.2013, per "*mancata presenza sul Territorio nazionale della straniera*" ed "*impossibilità di accertamento della convivenza con il coniuge, cittadino italiano, da imputare alla condotta dell'interessata*". Ha inoltre dedotto che comunque il Ministero, ai sensi dell'art.8 comma 2 L.91 cit., aveva perso il potere di respingere l'istanza, essendo decorso il termine perentorio di due anni previsto per la conclusione del procedimento e, pertanto, doveva considerarsi maturato il diritto soggettivo, azionabile dinanzi al giudice ordinario, alla cittadinanza italiana.

Il Ministero dell'Interno, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda.

La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione all'udienza dell'11.11.2015, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.



§§§

Occorre premettere che “in tema di acquisto della cittadinanza italiana *iuris communicatione*, il diritto soggettivo del coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell'esercizio, da parte della pubblica amministrazione, del potere discrezionale di valutare l'esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a detto acquisto, con la conseguenza che, una volta precluso l'esercizio di tale potere -a seguito dell'inutile decorso del termine previsto (un anno dalla presentazione dell'istanza, in base all'art. 4 secondo comma, legge n. 123 del 1983, elevato a due anni, per il primo triennio di applicazione di detta legge, in forza dell'art. 6 legge citata, e definitivamente, in forza dell'art. 8, comma secondo, legge n. 91 del 1992)-, in caso di mancata emissione del decreto di acquisto della cittadinanza, come di rigetto della relativa istanza, ove si contesti la ricorrenza degli altri presupposti tassativamente indicati dalla legge, sussiste il diritto soggettivo, all'emanazione dello stesso, per il richiedente, che può adire il giudice ordinario per far dichiarare, previa verifica dei requisiti di legge, che egli è cittadino” (Sez. U, Sentenza n. 7441 del 7 luglio 1993; Sez. U, Sentenza n. 1000 del 27 gennaio 1995; ecc.). Con tali pronunce si è quindi precisato che il diritto sorge all'atto del verificarsi delle condizioni previste dalla legge; può essere affievolito ad interesse legittimo in caso di esercizio, nell'ambito di un biennio dalla data della domanda, del potere discrezionale di valutare eventuali situazioni di pregiudizio; l'inutile decorso di tale termine o il rigetto della domanda amministrativa per motivi diversi da quelli inerenti al predetto sindacato attribuito all'amministrazione, determinano l'azionabilità del diritto dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

Il medesimo principio risulta ribadito, in motivazione, da diverse pronunce della Cassazione (Cass. sez. un. 25 febbraio 2009, n. 4466; Cass. sez. un. 25 febbraio 2009, n. 4467; Cass. ord. n. 3175 in data 11 febbraio 2010), nelle quali si chiarisce che “deve ritenersi che, come previsto per lo stato di apolide, anche per lo stato di cittadino la ricognizione amministrativa e il Decreto del Ministro dell'Interno che ad essa consegue (L. n. 92 del 1991, artt. 7 e 8) riguardando un diritto soggettivo, sono atti vincolati che non possono che fondarsi sui documenti prodotti da chi li richiede, in applicazione dei principi d'imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.)”; le stesse pronunce aggiungono che “la L. n. 92 del 1991 sulla cittadinanza riafferma l'esistenza di tale diritto che può essere solo riconosciuto dalle autorità amministrative competenti (Ministero dell'Interno: artt. 7 e 8), prevedendo eccezionalmente atti concessori di esso da parte del Presidente della Repubblica, con una discrezionalità politica limitata, in rapporto alle circostanze speciali indicate dalla legge, per le quali la cittadinanza viene concessa (art. 9). Lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti; esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente”.

Nel caso in esame, deve rilevarsi che la pronuncia di rigetto del Ministero dell'Interno è intervenuta oltre il termine previsto dall'art.3 del DPR 18.4.1994 n.362 (730 giorni), in quanto il provvedimento di diniego è stato emesso in data 22.3.2013, a fronte dell'istanza inoltrata in data 17.2.2010; pertanto, il decreto di rigetto non poteva più essere pronunciato, secondo quanto espressamente previsto dall'art.8, 2° co., della L.5 febbraio 1992, n. 91.

Ciò posto, l'autorità giudiziaria ordinaria, chiamata a verificare se l'attrice abbia maturato il diritto all'acquisto della cittadinanza italiana, ritiene la domanda



fondata.

Ai sensi dell'art.5 della Legge n.91/1992, il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquisire la cittadinanza italiana qualora, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio. I termini sono ridotti della metà, in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. Al momento dell'adozione del decreto di conferimento della cittadinanza, non deve essere intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, né la separazione personale dei coniugi.

Nel caso in esame, sussistono i citati presupposti, ossia la residenza dell'attrice nel territorio italiano, nel tempo previsto dalla norma cit. (la risiede in Italia sin dal 1997), dopo il matrimonio con un cittadino italiano (celebrato a Cuba e trascritto in Italia), dal quale non risulta separata (cfr. certificato di matrimonio e certificato di residenza aggiornati al novembre 2015).

Peraltro, oltre al dato formale della celebrazione del matrimonio, può ritenersi sussistente anche l'instaurazione di un effettivo rapporto coniugale, con la conseguente coabitazione tra i coniugi, perdurante per il tempo prescritto e tale da dimostrare l'integrazione della straniera nel tessuto sociale e civile nazionale; infatti, l'assenza dei coniugi (non solo della moglie) presso il luogo di residenza rilevata dal personale dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Bologna nell'anno 2012 è stata oggetto di plausibili chiarimenti da parte del coniuge italiano (cfr. doc.5 allegato all'atto di citazione) inoltrati alla convenuta, che avrebbero dovuto indurre l'Amministrazione ad effettuare ulteriori verifiche prima di giungere al diniego dell'istanza ; in ogni caso, l'effettiva convivenza tra i coniugi è stata accertata dagli stessi operatori nel 2014, nell'ambito dei controlli effettuati per il permesso di soggiorno per motivi familiari di cui la straniera extracomunitaria è titolare (cfr. mail scambiate tra il difensore della parte attrice e dipendenti del Ministero convenuto, in atti).

Le spese di lite devono integralmente compensarsi tra le parti, visto che la prova dell'effettiva convivenza può ritenersi acquisita solo in epoca successiva all'adozione del decreto di diniego da parte dell'Amministrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:

- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che l'attrice è cittadina italiana;
- ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 25/03/2016

IL GIUDICE REL.

dott.ssa Cristiana Ciavattone

IL PRESIDENTE

dott.ssa Franca Mangano

